

16.4.2024

A9-0035/ 001-033

EMENDAMENTI 001-033

presentati da Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relazione

Clara Aguilera

A9-0035/2024

Modifica del regolamento (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante

Proposta di regolamento (COM(2023)0661 – C9-0391/2023 – 2023/0378(COD))

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Le prescrizioni in materia di comunicazione svolgono un ruolo fondamentale nel garantire un monitoraggio adeguato e una corretta applicazione della legislazione. È tuttavia importante razionalizzare tali prescrizioni per far sì che soddisfino l'obiettivo previsto e per *limitare* gli oneri amministrativi.

Emendamento

(1) Le prescrizioni in materia di comunicazione svolgono un ruolo fondamentale nel garantire un monitoraggio adeguato e una corretta applicazione della legislazione. È tuttavia importante razionalizzare tali prescrizioni *e promuovere procedure armonizzate, standardizzate e digitalizzate* per far sì che soddisfino l'obiettivo previsto e per *ridurre la burocrazia, limitando nel contempo* gli oneri amministrativi *e finanziari*.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) È necessario un miglioramento della chiarezza, della trasparenza e della coerenza per garantire la corretta attuazione del presente regolamento, poiché piante sane sono essenziali per una produzione agricola e orticola sostenibile e contribuiscono alla sicurezza e alla sicurezza alimentare.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) È opportuno garantire finanziamenti pubblici adeguati per gestire con successo i focolai di malattie e di organismi nocivi per le piante agricole, nonché per stimolare la ricerca e l'innovazione in questo settore. È essenziale affrontare i legami tra piante, animali, ecosistemi e salute pubblica dal punto di vista dell'approccio "One Health". Pertanto, i partenariati europei per la salute delle piante dovrebbero essere incoraggiati seguendo l'esempio del partenariato europeo per la salute e il benessere degli animali finanziato attraverso il programma quadro Orizzonte Europa.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Come dimostrato dall'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (UE) 2016/2031, ai fini del coordinamento della politica fitosanitaria a

(5) Come dimostrato dall'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (UE) 2016/2031, ai fini del coordinamento della politica fitosanitaria a

livello dell'Unione risulta più efficace notificare le aree delimitate immediatamente dopo la loro costituzione. La notifica immediata delle aree delimitate da parte di uno Stato membro agli altri Stati membri, alla Commissione e agli operatori professionali consente di rilevare la presenza e la diffusione dell'organismo nocivo in questione e di decidere in merito alle successive misure da adottare. L'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/2031 dovrebbe pertanto stabilire l'obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione e agli altri Stati membri le aree delimitate immediatamente dopo la loro costituzione, unitamente agli organismi nocivi in questione e alle rispettive misure adottate. Tale obbligo non *aggiunge* alcun nuovo onere amministrativo, in quanto la notifica immediata delle aree delimitate è un obbligo esistente stabilito all'allegato I, punto 7.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715¹⁰ della Commissione ed è attualmente messo in pratica da tutti gli Stati membri. La definizione di tale obbligo all'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/2031 migliorerà ulteriormente la chiarezza in merito alle norme applicabili in relazione alle aree delimitate, mentre il corrispondente obbligo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 dovrebbe essere eliminato per evitare sovrapposizioni delle rispettive disposizioni.

¹⁰ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema ("il regolamento IMSOC") (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).

livello dell'Unione risulta più efficace notificare le aree delimitate immediatamente dopo la loro costituzione. La notifica immediata delle aree delimitate da parte di uno Stato membro agli altri Stati membri, alla Commissione e agli operatori professionali consente di rilevare la presenza e la diffusione dell'organismo nocivo in questione e di decidere in merito alle successive misure da adottare. L'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/2031 dovrebbe pertanto stabilire l'obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione e agli altri Stati membri le aree delimitate immediatamente dopo la loro costituzione, unitamente agli organismi nocivi in questione e alle rispettive misure adottate. Tale obbligo non *dovrebbe aggiungere* alcun nuovo onere amministrativo *o finanziario*, in quanto la notifica immediata delle aree delimitate è un obbligo esistente stabilito all'allegato I, punto 7.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715¹⁰ della Commissione ed è attualmente messo in pratica da tutti gli Stati membri. La definizione di tale obbligo all'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/2031 migliorerà ulteriormente la chiarezza in merito alle norme applicabili in relazione alle aree delimitate, mentre il corrispondente obbligo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 dovrebbe essere eliminato per evitare sovrapposizioni delle rispettive disposizioni.

¹⁰ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema ("il regolamento IMSOC") (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) *Per motivi di coerenza con la modifica dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/2031, le notifiche di cui all'articolo 19, paragrafo 2, e l'abolizione delle aree delimitate di cui all'articolo 19, paragrafo 4, dovrebbero essere effettuate anche attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 103 di tale regolamento.*

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 ter) *Come dimostra l'esperienza, in alcune occasioni gli Stati membri hanno bisogno dell'assistenza di esperti per poter intervenire rapidamente contro nuovi focolai di particolari organismi nocivi nei loro territori. È pertanto opportuno istituire un'équipe dell'Unione per le emergenze fitosanitarie ("l'équipe"), allo scopo di fornire agli Stati membri, su loro richiesta, assistenza urgente sulle misure da adottare per gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, a norma degli articoli da 10 a 19, 27 e 28 del regolamento (UE) 2016/2031, e sulle misure da adottare a norma dell'articolo 30 di tale regolamento. Al fine di proteggere il territorio dell'Unione da eventuali focolai in paesi terzi confinanti o che presentano un rischio fitosanitario imminente per tale territorio, l'équipe dovrebbe inoltre essere disponibile a fornire ai paesi terzi assistenza urgente, se necessario, per quanto riguarda i focolai nei loro territori di organismi nocivi da*

quarantena rilevanti per l'Unione e di organismi nocivi soggetti alle misure adottate a norma dell'articolo 30 del suddetto regolamento.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 quater) Per garantire l'adeguato funzionamento dell'équipe, è necessario stabilire norme relative alla sua nomina, alla sua composizione e al suo finanziamento da parte della Commissione. Per ragioni di migliore coordinamento ed efficienza, i membri dell'équipe dovrebbero essere nominati dalla Commissione, in consultazione con gli Stati membri o i paesi terzi interessati, tra gli esperti proposti dagli Stati membri, e tali esperti dovrebbero possedere diverse specializzazioni relative alla sanità delle piante.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Conformemente all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 24, paragrafo 2, e all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri sono tenuti a riferire alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini effettuate durante l'anno civile precedente in merito alla presenza di determinati organismi nocivi nel territorio dell'Unione. Si tratta rispettivamente di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, organismi nocivi soggetti alle misure

(7) Conformemente all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 24, paragrafo 2, e all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri sono tenuti a riferire alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini effettuate durante l'anno civile precedente in merito alla presenza di determinati organismi nocivi nel territorio dell'Unione. Si tratta rispettivamente di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, organismi nocivi soggetti alle misure

adottate ai sensi degli articoli 29 e 30 del regolamento (UE) 2016/2031, organismi nocivi prioritari e organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette. Inoltre, conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, dopo averli elaborati, gli Stati membri sono tenuti a notificare su richiesta i loro programmi d'indagini pluriennali alla Commissione e agli altri Stati membri.

adottate ai sensi degli articoli 29 e 30 del regolamento (UE) 2016/2031, organismi nocivi prioritari e organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette. Inoltre, conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, dopo averli elaborati, gli Stati membri sono tenuti a notificare su richiesta i loro programmi d'indagini pluriennali alla Commissione e agli altri Stati membri. ***Al fine di migliorare la razionalizzazione e la digitalizzazione degli obblighi di comunicazione, gli articoli interessati dovrebbero essere modificati aggiungendo le disposizioni secondo cui le notifiche devono essere presentate attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 103 del suddetto regolamento.***

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, terzo comma, i programmi d'indagine pluriennali si estendono su periodi di cinque-sette anni. ***Come dimostrato dall'esperienza acquisita a partire dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2016/2031, agli Stati membri occorre più tempo per progettare ed elaborare adeguatamente tali programmi. Pertanto, e anche al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le autorità competenti, tale periodo dovrebbe essere esteso a 10 anni. Per motivi di chiarezza giuridica è opportuno specificare che successivamente tali programmi devono essere nuovamente elaborati per periodi consecutivi di 10 anni e che il primo periodo termina il 14 dicembre 2029, ossia 10 anni dopo la data di applicazione del regolamento (UE) 2016/2031.***

Emendamento

(8) Conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, terzo comma, i programmi d'indagine pluriennali si estendono su periodi di cinque-sette anni. ***Al fine di far fronte alle sfide legate all'attuazione del programma d'indagine pluriennale e di ridurre gli oneri amministrativi per le autorità competenti, tale periodo dovrebbe essere esteso a 10 anni, restando tuttavia soggetto a revisione e aggiornamento.***

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Durante l'attuazione di tale disposizione, alcuni Stati membri hanno espresso dubbi circa l'esatta portata del termine "misure" e, in particolare, se si tratti di azioni intraprese nel contesto delle importazioni o degli spostamenti interni delle merci, al fine di prevenire l'ingresso e la diffusione del rispettivo organismo nocivo nel territorio dell'Unione. Pertanto, per motivi di chiarezza e completezza giuridica, l'articolo 30, paragrafo 1, dovrebbe essere modificato al fine di indicare specificamente che tali misure possono includere il divieto della **presenza** del rispettivo organismo nocivo nel territorio dell'Unione e prescrizioni relative all'introduzione e allo spostamento nell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti.

Emendamento

(10) Durante l'attuazione di tale disposizione, alcuni Stati membri hanno espresso dubbi circa l'esatta portata del termine "misure" e, in particolare, se si tratti di azioni intraprese nel contesto delle importazioni o degli spostamenti interni delle merci, al fine di prevenire l'ingresso e la diffusione del rispettivo organismo nocivo nel territorio dell'Unione. Pertanto, per motivi di chiarezza e completezza giuridica, l'articolo 30, paragrafo 1, dovrebbe essere modificato al fine di indicare specificamente che tali misure possono includere il divieto **dell'introduzione, degli spostamenti, della detenzione, della moltiplicazione o del rilascio** del rispettivo organismo nocivo nel territorio dell'Unione e prescrizioni relative all'introduzione e allo spostamento nell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti **conformemente al regolamento delegato della Commissione (UE) 2019/829**.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Non è previsto tuttavia alcun obbligo di notificare la **violazione delle** pertinenti norme nell'articolo 37 del regolamento (UE) 2016/2031 riguardante le misure volte a prevenire la presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) sulle piante da impianto.

Emendamento

(12) Non è previsto tuttavia alcun obbligo di notificare la **non conformità alle** pertinenti norme nell'articolo 37 del regolamento (UE) 2016/2031 riguardante le misure volte a prevenire la presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) sulle piante da impianto **al di sopra delle soglie specificate quando vengono introdotti o spostati all'interno del territorio**

È pertanto opportuno modificare l'articolo 37 del regolamento (UE) 2016/2031 prevedendo che, in caso di non conformità alle prescrizioni relative agli ORNQ, gli Stati membri adottino le misure necessarie di cui al regolamento (UE) 2017/625 e ne diano notifica alla Commissione e agli altri Stati membri attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 103 del regolamento (UE) 2016/2031.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Di conseguenza anche l'articolo 104 del regolamento (UE) 2016/2031, che riguarda le notifiche in caso di presenza di organismi nocivi, dovrebbe includere un riferimento all'articolo 37, paragrafo 1.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) A fini di chiarezza e trasparenza, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione che prevedano tali deroghe. Per motivi di completezza, tali atti dovrebbero inoltre stabilire le misure temporanee necessarie per ridurre a un livello accettabile il rischio fitosanitario in questione e tali da consentire un periodo di tempo adeguato per la valutazione completa di tutti i rischi connessi a organismi nocivi che non sono stati ancora pienamente valutati in relazione a determinate piante, a

dell'Unione.

È pertanto opportuno modificare l'articolo 37 del regolamento (UE) 2016/2031 prevedendo che, in caso di non conformità alle prescrizioni relative agli ORNQ, gli Stati membri adottino le misure necessarie di cui al regolamento (UE) 2017/625 e ne diano notifica alla Commissione e agli altri Stati membri attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 103 del regolamento (UE) 2016/2031.

Emendamento

(13) Di conseguenza anche l'articolo 104 del regolamento (UE) 2016/2031, che riguarda le notifiche in caso di presenza di organismi nocivi, dovrebbe includere un riferimento all'articolo 37, paragrafo **10, di tale regolamento.**

Emendamento

(15) A fini di chiarezza, **coerenza** e trasparenza, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione che prevedano tali deroghe. Per motivi di completezza, tali atti dovrebbero inoltre stabilire le misure temporanee **e proporzionate** necessarie per ridurre a un livello accettabile il rischio fitosanitario in questione e tali da consentire un periodo di tempo adeguato per la valutazione completa di tutti i rischi connessi a organismi nocivi che non sono stati ancora pienamente valutati in relazione a

determinati prodotti vegetali o altri oggetti. In tal modo, una volta completata la corrispondente valutazione, conformemente ai principi di cui all'allegato II, sezione 2, del regolamento (UE) 2016/2031, tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti potranno essere mantenuti nell'elenco delle merci o rimossi da tale elenco conformemente all'articolo 40, paragrafo 3, o all'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031.

determinate piante, a determinati prodotti vegetali o altri oggetti. In tal modo, una volta completata la corrispondente valutazione, conformemente ai principi di cui all'allegato II, sezione 2, del regolamento (UE) 2016/2031, tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti potranno essere mantenuti nell'elenco delle merci o rimossi da tale elenco conformemente all'articolo 40, paragrafo 3, o all'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto delegato al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le procedure da rispettare per inserire nell'elenco piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio. La procedura dovrebbe comprendere tutti gli elementi seguenti: la preparazione, il contenuto e la presentazione dei rispettivi fascicoli da parte dei paesi terzi in questione; le azioni da intraprendere dopo il ricevimento di tali fascicoli; le procedure relative all'esecuzione della rispettiva valutazione dei rischi; il trattamento dei fascicoli per quanto riguarda la riservatezza e la protezione dei dati. Ciò è necessario perché l'esperienza acquisita ha dimostrato che una procedura specifica per la redazione dell'elenco delle piante ad alto rischio potrebbe garantire trasparenza e coerenza agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori professionali interessati.

Emendamento

(19) Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto delegato al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le procedure da rispettare per inserire nell'elenco piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio. La procedura dovrebbe comprendere tutti gli elementi seguenti: la preparazione, il contenuto e la presentazione dei rispettivi fascicoli da parte dei paesi terzi in questione; le azioni da intraprendere dopo il ricevimento di tali fascicoli; le procedure relative all'esecuzione della rispettiva valutazione dei rischi; il trattamento dei fascicoli per quanto riguarda la riservatezza e la protezione dei dati. Ciò è necessario perché l'esperienza acquisita ha dimostrato che una procedura specifica per la redazione dell'elenco delle piante ad alto rischio potrebbe garantire trasparenza e coerenza agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori professionali interessati ***e, al tempo stesso, crea un sistema coerente ed efficiente che non solo risponde alle minacce fitosanitarie, ma facilita anche la collaborazione internazionale e promuove una condotta etica e trasparente nella***

gestione globale dei rischi.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 bis) *L'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 stabilisce che il passaporto delle piante non è richiesto per lo spostamento di piante, prodotti vegetali o altri oggetti forniti direttamente a un utilizzatore finale, compresi i giardinieri non professionisti. Tuttavia tale eccezione non si applica agli utilizzatori finali che ricevono le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti in questione attraverso vendita tramite contratti a distanza.*

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 25 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 ter) *Come dimostrato dall'esperienza maturata dopo l'adozione del regolamento (UE) 2016/2031, in alcuni casi è opportuno che determinate piante, determinati prodotti vegetali o altri oggetti non siano accompagnati da un passaporto delle piante, anche se distribuiti attraverso vendite a distanza. Alla Commissione dovrebbe pertanto essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione che le consentano di stabilire che l'articolo 81, paragrafo 1, lettera a), non si applica, a determinate condizioni, a particolari piante, prodotti vegetali o altri oggetti distribuiti attraverso vendita tramite contratti a distanza.*

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2016/2031

Articolo 19 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) all'articolo 19 è aggiunto il paragrafo seguente:

"7 bis. Le notifiche di cui al paragrafo 2 del presente articolo e l'abolizione delle aree delimitate di cui al paragrafo 4 del presente articolo sono effettuate attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 103.";

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)

Regolamento (UE) 2016/2031

Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 19 bis

Équipe per le emergenze fitosanitarie

1. È istituita un'équipe dell'Unione per le emergenze fitosanitarie ("l'équipe") composta da esperti, allo scopo di fornire agli Stati membri, su loro richiesta, assistenza urgente sulle misure da adottare per i nuovi focolai di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, a norma degli articoli da 10 a 19, 27 e 28 del regolamento (UE) 2016/2031, e per gli organismi nocivi soggetti alle misure adottate a norma dell'articolo 30 di detto regolamento. L'équipe partecipa agli esercizi di simulazione a livello dell'UE a norma dell'articolo 26 di tale regolamento. In casi debitamente giustificati, l'équipe può inoltre fornire assistenza urgente ai paesi

terzi che confinano con il territorio dell'Unione o che presentano un rischio fitosanitario imminente per tale territorio, su loro richiesta e se necessario, per quanto riguarda i focolai nei loro territori di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e di organismi nocivi soggetti alle misure adottate a norma dell'articolo 30 di detto regolamento. Per ogni caso di assistenza a uno Stato membro o a un paese terzo, la Commissione nomina membri specifici di tale équipe, sulla base delle loro competenze e in consultazione con lo Stato membro o il paese terzo interessato. Tale assistenza può includere in particolare:

(a) assistenza scientifica, tecnica e gestionale in loco o da remoto, a fini dell'eradicazione degli organismi nocivi interessati, la prevenzione della loro diffusione e di altre misure, in stretta collaborazione e cooperazione con le autorità competenti dello Stato membro o del paese terzo interessato da focolai di organismi nocivi o da sospetti tali;

(b) consulenza scientifica specifica sui metodi diagnostici adeguati in coordinamento con il laboratorio di riferimento pertinente dell'Unione europea di cui all'articolo 94 del regolamento (UE) 2017/625 e con altri laboratori di riferimento, a seconda dei casi;

(c) assistenza specifica per sostenere il coordinamento tra le autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi e con tali laboratori, a seconda dei casi. Il contenuto, la pianificazione e il calendario di tale assistenza sono stabiliti dalla Commissione in accordo con lo Stato membro o il paese terzo interessato e i rispettivi Stati membri che forniscono gli esperti.

2. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione l'elenco degli esperti che propongono di designare come membri dell'équipe e mantenerlo

aggiornato. In tale occasione, gli Stati membri forniscono tutte le informazioni pertinenti relative al profilo professionale e alle competenze di ogni esperto proposto.

3. I membri dell'équipe hanno diritto a un'indennità per la loro partecipazione alle attività in loco dell'équipe e, se del caso, per aver svolto il ruolo di capo dell'équipe o di relatore su una specifica questione della missione. L'indennità e il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sono pagati dalla Commissione in conformità delle norme per il rimborso delle spese di viaggio, di soggiorno e di altro tipo per gli esperti.";

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Regolamento (UE) 2016/2031

Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

I programmi d'indagine pluriennali sono elaborati per un periodo di 10 anni *e sono successivamente prorogati* e aggiornati, *se necessario, per ulteriori periodi consecutivi di 10 anni. Il primo periodo termina il 14 dicembre 2029.*

Emendamento

I programmi d'indagine pluriennali sono elaborati per un periodo di **5-10 anni** *I programmi sono rivisti* e aggiornati *sulla base delle norme applicabili e della situazione fitosanitaria del territorio interessato.*

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2016/2031

Articolo 25 – paragrafo 3

Testo in vigore

3. Piani di emergenza possono essere combinati per più organismi nocivi

Emendamento

(4 bis) *l'articolo 25, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:*

"3. Piani di emergenza possono essere combinati per più organismi nocivi

prioritari aventi una biologia e una gamma di specie ospiti simili. In tali casi, il piano di emergenza consiste di una parte generale comune a tutti gli organismi nocivi prioritari da esso contemplati e di parti specifiche per ciascuno degli organismi nocivi interessati.

prioritari aventi una biologia e una gamma di specie ospiti simili. In tali casi, il piano di emergenza consiste di una parte generale comune a tutti gli organismi nocivi prioritari da esso contemplati e di parti specifiche per ciascuno degli organismi nocivi interessati. ***Analogamente, gli Stati membri possono cooperare per sincronizzare i piani per talune specie, se del caso per specie di organismi nocivi prioritari che presentano caratteristiche biologiche simili e aree di distribuzione sovrapposte o adiacenti.***

Motivazione

La cooperazione aumenta l'efficacia

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 ter (nuovo)

Regolamento (UE) 2016/2031

Articolo 26 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 ter) all'articolo 26 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3 bis. Se del caso, la Commissione coordina gli esercizi di simulazione a livello dell'UE relativi all'attuazione dei piani di emergenza per gli organismi nocivi prioritari.

Tali esercizi sono effettuati per tutti gli organismi nocivi prioritari in questione, entro un periodo di tempo ragionevole e con il coinvolgimento dell'équipe dell'Unione per le emergenze fitosanitarie e dei pertinenti soggetti.

La Commissione mette a disposizione del Parlamento una relazione sui risultati degli esercizi di simulazione a livello dell'UE."

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (UE) 2016/2031

Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Le suddette misure attuano, se del caso, specificamente per ognuno degli organismi nocivi in questione una o più disposizioni di cui all'articolo 28, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a g). Tali misure possono includere il divieto **della presenza di tale organismo** nocivo nel territorio dell'Unione e/o prescrizioni relative all'introduzione e allo spostamento nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti.

Emendamento

Le suddette misure attuano, se del caso, specificamente per ognuno degli organismi nocivi in questione una o più disposizioni di cui all'articolo 28, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a g). Tali misure possono includere il divieto **di introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione o rilascio dell'organismo** nocivo nel territorio dell'Unione e/o prescrizioni relative all'introduzione e allo spostamento nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti **conformemente al regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione.**

Motivazione

L'emendamento è necessario per chiarire che il divieto di presenza di organismi nocivi nel territorio dell'Unione prevede anche la possibilità di concedere le deroghe necessarie per consentire attività di ricerca o di allevamento pertinenti, ad esempio per quanto riguarda le resistenze o le tolleranze.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (UE) 2016/2031

Articolo 37 – paragrafo 10 – comma 1

Testo della Commissione

Qualora piante da impianto siano state introdotte o spostate nel territorio dell'Unione in **violazione del** paragrafo 1, gli Stati membri adottano le misure necessarie di cui all'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 e notificano tale **violazione** e tali misure alla Commissione e agli altri Stati

Emendamento

Qualora piante da impianto siano state introdotte o spostate nel territorio dell'Unione in **modo non conforme al** paragrafo 1 **del presente articolo**, gli Stati membri adottano le misure necessarie di cui all'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 e notificano tale **non conformità** e tali misure alla

membri attraverso il sistema elettronico per le notifiche e le relazioni di cui all'articolo 103.

Commissione e agli altri Stati membri attraverso il sistema elettronico per le notifiche e le relazioni di cui all'articolo 103.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (UE) 2016/2031

Articolo 42 bis – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) il paese terzo in questione ha presentato alla Commissione una richiesta contenente garanzie ufficiali scritte relative all'applicazione nel suo territorio, prima e al momento della presentazione della richiesta, delle misure necessarie per affrontare il relativo rischio fitosanitario; e

Emendamento

(a) ***(i) la Commissione ha ricevuto prove che giustificano l'adozione di deroghe temporanee con requisiti equivalenti o più rigorosi di quelli di cui all'articolo 41, oppure***

(ii) il paese terzo in questione ha presentato alla Commissione una richiesta contenente garanzie ufficiali scritte relative all'applicazione nel suo territorio, prima e al momento della presentazione della richiesta, delle misure necessarie per affrontare il relativo rischio fitosanitario; e

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (UE) 2016/2031

Articolo 42 bis – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) è stato dimostrato mediante una valutazione provvisoria che tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti presentano un rischio che può essere ridotto a un livello accettabile applicando ***una o più*** misure in relazione al rischio fitosanitario in questione.

Emendamento

(b) è stato dimostrato mediante una valutazione provvisoria che tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti presentano un rischio che può essere ridotto a un livello accettabile applicando ***le necessarie*** misure in relazione al rischio fitosanitario in questione.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (UE) 2016/2031

Articolo 42 bis – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) le azioni da intraprendere dopo il ricevimento di tali richieste e fascicoli;

Emendamento

(b) le azioni da intraprendere dopo il ricevimento di tali richieste e fascicoli, ***compresi la consultazione e il coinvolgimento dell'EFSA nella valutazione del rischio fitosanitario di una deroga temporanea richiesta e nell'analisi delle misure menzionate nella rispettiva richiesta dei paesi terzi interessati;***

Motivazione

Nell'introduzione alla proposta legislativa, la Commissione ha indicato che oggi il coinvolgimento dell'EFSA non è sempre garantito; gli interventi fitosanitari di emergenza dovrebbero basarsi sulle migliori e più solide conoscenze scientifiche disponibili.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (UE) 2016/2031

Articolo 42 bis – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

In deroga all'articolo 42, paragrafo 2, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, deroghe temporanee agli atti di cui all'articolo 42, paragrafo 3, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (UE) 2016/2031

Articolo 71 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il certificato fitosanitario specifica, sotto il titolo "Dichiarazione supplementare", quale prescrizione specifica sia soddisfatta, laddove il rispettivo atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 30, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 37, paragrafo 4, dell'articolo 41, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 54, paragrafi 2 e 3, permetta varie opzioni diverse per tali prescrizioni. Tale specificazione include il testo integrale della pertinente prescrizione.";

Emendamento

2. Il certificato fitosanitario specifica, sotto il titolo "Dichiarazione supplementare", quale prescrizione specifica sia soddisfatta, laddove il rispettivo atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 30, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 37, paragrafo 4, dell'articolo 41, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 54, paragrafi 2 e 3, permetta varie opzioni diverse per tali prescrizioni. Tale specificazione include il testo integrale della pertinente prescrizione **e, nel caso di organismi nocivi regolamentati non da quarantena, l'indicazione dell'opzione applicabile per la categoria interessata, come indicato all'articolo 37, paragrafo 7.**";

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2016/2031

Articolo 81 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) all'articolo 81 è aggiunto il comma seguente:

"2 bis. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i casi in cui la disposizione di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo non si applica a particolari piante, prodotti vegetali o altri oggetti distribuiti attraverso vendita tramite contratti a distanza. Tali atti di esecuzione possono specificare determinate condizioni di applicazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 107, paragrafo 2.";

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2016/2031

Articolo 94 – paragrafo 1 – comma 1

Testo in vigore

1. In deroga all'articolo 87, se una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto introdotti nel territorio dell'Unione da un paese terzo necessitano, per lo spostamento nel territorio dell'Unione, di un passaporto delle piante a norma dell'articolo 79, paragrafo 1, e dell'articolo 80, paragrafo 1, il passaporto è rilasciato se i controlli, in forma di controlli ufficiali ***ai posti di controllo frontaliere***, riguardanti la sua introduzione sono stati ultimati in modo soddisfacente e hanno portato alla conclusione che la pianta, il prodotto vegetale o l'altro oggetto interessato soddisfa le prescrizioni sostanziali per il rilascio di un passaporto delle piante a norma dell'articolo 85 e, se del caso, all'articolo 86.

Emendamento

12 bis) all'articolo 94, paragrafo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. In deroga all'articolo 87, se una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto introdotti nel territorio dell'Unione da un paese terzo necessitano, per lo spostamento nel territorio dell'Unione, di un passaporto delle piante a norma dell'articolo 79, paragrafo 1, e dell'articolo 80, paragrafo 1, il passaporto è rilasciato se i controlli, in forma di controlli ufficiali, riguardanti la sua introduzione sono stati ultimati in modo soddisfacente e hanno portato alla conclusione che la pianta, il prodotto vegetale o l'altro oggetto interessato soddisfa le prescrizioni sostanziali per il rilascio di un passaporto delle piante a norma dell'articolo 85 e, se del caso, all'articolo 86. ***Il passaporto delle piante è rilasciato al più tardi quando la pianta, il prodotto vegetale o degli altri oggetti in questione sono spostati per la prima volta dall'importatore all'interno dell'Unione a un altro operatore. L'importatore della pianta, del prodotto vegetale o degli altri oggetti in questione è in grado di fornire, su richiesta dell'autorità competente, il risultato del pertinente controllo ufficiale utilizzando il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC/TRACES) al momento del rilascio del passaporto delle piante.***

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14

Regolamento (UE) 2016/2031
Articolo 103 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione istituisce un sistema elettronico per la trasmissione delle notifiche e delle relazioni da parte degli Stati membri.

Emendamento

La Commissione istituisce un sistema elettronico **di facile accesso** per la trasmissione delle notifiche e delle relazioni da parte degli Stati membri.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 15

Regolamento (UE) 2016/2031

Articolo 104 – paragrafo 1 – parte introduttiva – prima frase

Testo della Commissione

La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire norme specifiche relative alla trasmissione delle notifiche di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, all'articolo 11, all'articolo 17, paragrafo 3, all'articolo 18, paragrafo 6, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 28, paragrafo 7, all'articolo 29, paragrafo 3, primo comma, all'articolo 30, paragrafo 8, all'articolo 33, paragrafo 1, all'articolo 37, paragrafo 10, all'articolo 40, paragrafo 4, all'articolo 41, paragrafo 4, all'articolo 46, paragrafo 4, all'articolo 49, paragrafo 6, all'articolo 53, paragrafo 4, all'articolo 54, paragrafo 4, all'articolo 62, paragrafo 1, all'articolo 77, paragrafo 2, e all'articolo 95, paragrafo 5.

Emendamento

La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire norme specifiche relative alla trasmissione delle notifiche di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, all'articolo 11, all'articolo 17, paragrafo 3, all'articolo 18, paragrafo 6, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo **19 bis**, **all'articolo** 28, paragrafo 7, all'articolo 29, paragrafo 3, primo comma, all'articolo 30, paragrafo 8, all'articolo 33, paragrafo 1, all'articolo 37, paragrafo 10, all'articolo 40, paragrafo 4, all'articolo 41, paragrafo 4, all'articolo 46, paragrafo 4, all'articolo 49, paragrafo 6, all'articolo 53, paragrafo 4, all'articolo 54, paragrafo 4, all'articolo 62, paragrafo 1, all'articolo 77, paragrafo 2, e all'articolo 95, paragrafo 5.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

L'articolo 1, punto 11), si applica a decorrere dal ... [*sei* mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento

L'articolo 1, punto 11), si applica a decorrere dal ... [**12** mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

